



Corpo di Polizia Locale

Servizio Polizia di Prossimità Città di Terraferma

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Ordinanza Dirigenziale – chiusura temporanea della circolazione pedonale dei marciapiedi attigui al civico 46 di Piazza XXVII Ottobre – Mestre e sospensione temporanea degli stalli di sosta ivi esistenti.

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'intervento della Polizia Locale di Venezia - Servizio Polizia di Prossimità Città di Terraferma, coadiuvata dai Vigili del Fuoco, effettuato nel pomeriggio del 30/07/2023 dovuto al crollo di parte del solaio del pergolato relativo all'edificio al civico 46 di Piazza XXVII Ottobre a Mestre (VE), compromesso a seguito del fortunale abbattutosi nella scorsa notte;

Rilevato di dover dar seguito alla valutazione dei Vigili del Fuoco di preservare la pubblica incolumità in attesa delle operazioni di messa in sicurezza dei luoghi;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

Dato atto del provvedimento del Sindaco nr. 577951 del 23 dicembre 2020;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 ("Nuovo Codice della Strada") e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada").

ORDINA

la sospensione temporanea alla circolazione pedonale nell'area perimetrale al civico 46 di Piazza XXVII Ottobre Mestre (VE), con deviazione del flusso in Via Forte Marghera e via Pepe, così come la sospensione temporanea degli stalli di sosta per motocicli e degli stalli di sosta a

Responsabile del Procedimento: Vice Commissario Dott. Luca Amadio
Via Cappuccina 76 VENEZIA MESTRE – pm.mestre@comune.venezia.it
pec: comandopl@pec.comune.venezia.it



Corpo di Polizia Locale

Servizio Polizia di Prossimità Città di Terraferma

pagamento (cd. Strisce blu) dal numero 9354 al 9360 compresi e lo stallo per persone disabili attiguo, dal 30/07/2023, per tutto il tempo necessario alla messa in sicurezza dei luoghi.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà ai sensi dell'art 7 bis D.lgs 267/2000 ss.mm.ii. una sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60gg dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni e verrà pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, sono incaricate di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

Gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza ed autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco Agostini

